



TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa n. 4432/21 avente ad oggetto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da:

LEONARDO BERTI, C.F. [REDACTED], GIANMARCO ROMANINI, C.F. [REDACTED],
[REDACTED], EMMA BORTI, C.F. [REDACTED], GRAZIA SINAGRA,
C.F. [REDACTED], BATTISTA CERAGIOLI, C.F. [REDACTED],
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Genick, C.F. GNCSFN83C30G702G, elettivamente
domiciliati nel suo studio in via L. Repaci n. 16, Viareggio (LU).

RICORRENTI

CONTRO

PARTITO DEMOCRATICO DI VIAREGGIO, C.F. 91036580461, con sede in Viareggio (LU),
Via Regia n. 68, in persona del legale rappresentante [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatelli, C.F. PGNNCL79P13A225L, elettivamente
domiciliato presso il suo indirizzo pec: nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it.

RESISTENTE

Conclusioni delle parti:

Per i ricorrenti: “in via principale, sospendere per i motivi addotti in premessa l’efficacia del provvedimento con cui il Partito democratico di Viareggio ha rifiutato l’iscrizione dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED], per gli effetti, ordinare al Partito Democratico di Viareggio, in persona del commissario pro tempore, il rilascio della tessera di iscrizione agli odierni ricorrenti; 2) piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in via subordinata, sospendere per i motivi addotti in premessa l’efficacia del provvedimento con cui il Partito democratico di Viareggio ha rifiutato l’iscrizione dei sig.ri [REDACTED] e, per gli effetti, ordinare al Partito Democratico di Viareggio il riesame della richiesta di iscrizione dei ricorrenti; 3) il tutto con piena vittoria delle spese di lite”.

Per il resistente: “respingere, per le causali tutte esposte in narrative, la domanda cautelare ex adverso promossa, in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondata, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED]

[REDACTED] i esponevano di essere iscritti al Partito Democratico di Viareggio da molti anni, e che tra il 28 ed il 30 aprile 2021, come di consueto, avevano chiesto con modalità on line il rinnovo della tessera di iscrizione per partecipare al rinnovo degli organi rappresentativi dell'associazione.

Lamentavano che solo tre mesi dopo [REDACTED] i, commissario del circolo di Viareggio, aveva loro comunicato di aver rinviato la decisione sull'accoglimento delle domande di rinnovo alla Commissione di garanzia territoriale, e che quest'ultima solo dopo la pubblicazione di un articolo sul giornale "Il Tirreno" il 3 ottobre aveva loro comunicato la sua decisione del 14-6-2021 (doc. 12 parte ricorrente), che respingeva le censure del commissario.

Sulla scorta di tale decisione avevano nuovamente chiesto la tessera, ma il commissario [REDACTED] [REDACTED] aveva rifiutato invocando una decisione della Commissione regionale di garanzia del 20-7-2021 che aveva accolto il suo ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale.

Chiedevano la sospensione del provvedimento con cui veniva rifiutato il rinnovo dell'iscrizione, e la ricostituzione del vincolo associativo, deducendo l'illegittimità del rifiuto in quanto non motivato, ed espresso al termine di un procedimento del quale erano stati tenuti all'oscuro, e ciò in violazione di: 1) art. 8 regolamento sul tesseramento, nella parte in cui attribuisce all'organo direttivo del circolo il potere di rifiutare motivatamente l'iscrizione al partito; 2) artt. 8 comma III regolamento sulle commissioni di garanzia e 48 statuto nazionale del P.D., nella parte in cui impongono di comunicare gli atti del ricorso alla persona fisica coinvolta; 3) art. 47 comma III statuto nazionale del P.D. nella parte in cui riconosce all'elettore il diritto di essere avvisato e sentito in merito ai procedimenti disciplinari nei suoi confronti; 4) art. 1, 2 comma IV e V, 4 comma III codice etico del P.D. nella parte in cui prevedono il rispetto della Costituzione italiana, la trasparenza dei processi decisionali, la partecipazione democratica, il rifiuto di una gestione oligarchica del potere, nonché di esclusioni o discriminazioni.

Si costituiva il Partito Democratico di Viareggio, chiedendo il rigetto del ricorso, ed eccependo in via pregiudiziale: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che il provvedimento impugnato rientra nella categoria degli "atti politici", come tali insindacabili dal G.O.; 2) l'inammissibilità del ricorso per a) omesso esperimento del rimedio ex art. 23 c.c., sostenendo che i ricorrenti – in quanto iscritti all'associazione – avrebbero dovuto azionare lo strumento tipico previsto *ex lege* per chiedere l'annullamento della delibera in esame; b) omessa censura della decisione del Collegio di garanzia regionale ed omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Partito Democratico regionale; c) carenza di interesse ad agire.

Nel merito, sosteneva l'insussistenza del *fumus boni iuris*, attesa la piena legittimità della delibera emessa, evidenziando che i ricorrenti avevano tenuto condotte in contrasto con gli scopi del partito, dimostrando di "appartenere" ad altro movimento politico violando in particolare gli artt. 4, comma 9 e 29, comma 7, dello Statuto Regionale del PD; art. 11 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia; sottolineava inoltre l'insindacabilità nel merito delle scelte operate dall'organo di gestione, trattandosi di decisioni puramente discrezionali.

Deduceva infine la carenza del *periculum in mora*, evidenziando che i ricorrenti avevano agito solo dopo quattro mesi dal momento in cui avevano appreso del mancato rinnovo della loro iscrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Giurisdizione del giudice ordinario

La giurisdizione della controversia in esame appartiene al G.O. in quanto le parti in causa sono entrambe soggetti privati, e viene contestata in giudizio la lesione del diritto soggettivo alla libertà di associazione in partiti politici ex art. 49 Cost. Infatti, il partito politico – rientrando nel *genus* dell'associazione non riconosciuta – è un soggetto di diritto privato e non può essere nemmeno considerato una P.A. "a certi fini", essendo la sua struttura ed attività completamente disciplinata dal diritto comune.

Né si può affermare la natura della delibera in esame come "atto politico" (come tale insindacabile in ogni sede giurisdizionale di merito e legittimità) dato che è emesso da un soggetto che soggiace *in toto* alla normativa di diritto privato.

2) Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.

La controversia ha per oggetto la legittimità della decisione di rigetto della domanda di rinnovo dell'iscrizione al partito per l'anno 2021 dei ricorrenti, resa da un organo del partito (il commissario straordinario), confermata dalla Commissione regionale di garanzia.

Come eccepito da parte resistente, per giurisprudenza consolidata in presenza di una decisione resa da un organo strutturalmente inserito nell'organizzazione di un partito, che neghi il rinnovo dell'iscrizione, recidendo in tal modo il rapporto associativo preesistente, è necessario agire utilizzando il rimedio tipico dell'art. 23 c.c., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute (art. 36 c.c.) e quindi anche ai partiti politici, che in mancanza di una legge speciale rientrano in tale categoria ((Cass 7754/1987, 1408/1993, 10188/11, 8456/2014, Trib. Roma 2258 del 7/2/17, Trib. Roma 1/2/2012, Tribunale Massa ordinanza del 19/5/2017).

La legittimazione ex art. 23 c.c. deve ritenersi esclusa solo rispetto a soggetti estranei alla associazione nei confronti di atti che non possono, evidentemente, riguardare il rapporto associativo.

Tale interpretazione consente di apprestare adeguata tutela dell'iscritto e delle minoranze, anche eventualmente superando previsioni diverse contenute negli statuti, garantendo il rispetto del diritto ad associarsi liberamente, previsto dall'art. 18 Cost., e nel caso di specie di associarsi liberamente in partiti previsto dall'art. 49 Cost.

La disciplina codicistica infatti attua la tutela dei singoli all'interno delle associazioni, riconoscendo loro il potere di impugnare le decisioni adottate dalla maggioranza assembleare (o comunque da organi con poteri gestori o di controllo) destinate ad incidere nella loro sfera giuridica e, in particolare, nel rapporto che intercorre tra loro e l'associazione.

Tale conclusione trova conferma nel dato normativo, in quanto l'art. 23 c.c. fa riferimento alla legittimazione attiva degli associati o iscritti e tali devono intendersi, fino al momento del diniego al rinnovo della iscrizione, anche coloro che, come i ricorrenti, intendono permanere, attraverso la richiesta di rinnovo della iscrizione, all'interno della compagine associativa.

E' inoltre in linea con la finalità di tutela dell'art. 23 c.c., che attribuisce uno strumento di reazione processuale a coloro i quali si trovino in un rapporto qualificato con la associazione, al fine di sindacare gli atti adottati della maggioranza assembleare o, comunque, da organi con poteri gestori o di controllo, consentendo di ricorrere al rimedio impugnatorio per ottenere la caducazione dell'atto.

L'art. 23 c.c. prevede anche la tutela cautelare, e la proposizione di una domanda di sospensione del provvedimento, da proporre però in via incidentale nel giudizio di merito già introdotto.

Solo l'indicazione degli elementi costitutivi dell'azione di merito contestualmente proposta permette infatti di verificare: A) il carattere strumentale rispetto al diritto cautelando; B) la competenza del giudice adito; C) il carattere anticipatorio del provvedimento richiesto; C) l'adeguata tutela del soggetto destinatario passivo dell'azione, il quale deve poter essere in grado di difendersi in relazione ad una domanda già completamente delineata.

I ricorrenti, che per la loro posizione si trovavano in un rapporto qualificato con il partito trattandosi, come da loro stessi affermato, di "attivisti di lungo corso del Partito Democratico, avendo rivestito, tra l'altro, importanti ruoli direttivi in seno a questa compagine associativa" potevano e dovevano agire introducendo la loro domanda con l'azione tipica prevista dall'art. 23 c.c., con contestuale proposizione di domanda cautelare in via incidentale.

Il ricorso proposto ante causam ex art. 700 c.p.c. deve quindi ritenersi inammissibile, stante il mancato esperimento dell'azione ex art. 23 c.c. (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Tribunale di Massa del 28/9/2021).

3) Il merito.

Per quanto assorbito dal profilo di inammissibilità sopra rilevato, va evidenziato che i ricorrenti nulla deducono nel merito della contestata decisione, limitandosi a doglianze sulla loro mancata partecipazione all'iter decisionale inconferenti in questa sede, in quanto si riferiscono alla diversa fattispecie della irrogazione di sanzione disciplinare.

Nel caso di specie invece è applicabile l'art. 8 del regolamento del tesseramento, che prevede, come avvenuto, la comunicazione da parte del Coordinamento del circolo, in questo caso da parte del commissario, alla Commissione di garanzia territoriale, la cui decisione è poi stata riformata dalla Commissione di garanzia regionale, organo del Partito regionale della Toscana, che non è stato citato in giudizio pur essendo il soggetto cui è attribuibile la decisione contestata.

Va altresì evidenziato che i ricorrenti non hanno ritenuto di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia avverso la decisione della Commissione regionale, rinunciando deliberatamente ad instaurare il contraddittorio interno alla compagine associativa che infondatamente assumono violato.

La decisione qui contestata non è solo conforme alle regole procedurali stabilite dagli art. 8 e ss. Regolamento del Tesseramento ed 11 e ss. Regolamento delle Commissioni di Garanzia, ma appare anche fondata nel merito, circostanza che i ricorrenti nemmeno contestano, essendo documentalmente provata "l'appartenenza" ad altro movimento politico che giustifica il diniego di iscrizione previsto dagli artt. 4, comma 9 e 29, comma 7, statuto regionale del PD, e che si è concretata nel sostegno in occasione delle ultime elezioni amministrative comunali ad un candidato in competizione con quello del P.D. (doc. 8 di parte resistente).

3) Conclusioni e spese di lite.

Il ricorso va pertanto integralmente respinto e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti **[Leonardo Berti, Gianmarco Romanini, Gemma Bonini, Annalisa Sinigaglia e Barbara Ceraschi]**, al rimborso in favore del resistente Partito Democratico di Viareggio delle spese di lite, che liquida in €. 4.000,00 oltre maggiorazione spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.

Lucca, 14-1-2022

Il Giudice
Giacomo Lucente

Lucca 14/01/2022

Il Giudice
dott. Giacomo Lucente